

COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E INTERNI

78.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 20 NOVEMBRE 1991

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SILVANO LABRIOLA

INDI

DEL VICEPRESIDENTE MASSIMO PACETTI

INDICE

	PAG.
Sostituzioni:	
Labriola Silvano, <i>Presidente</i>	3
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Disposizioni a favore dei cittadini jugoslavi appartenenti alla minoranza italiana (6081)	3
Labriola Silvano, <i>Presidente</i> , (gruppo PSI) <i>Relatore</i>	3, 5, 6, 7, 10
Barbieri Silvia (gruppo comunista PDS)	5
Boniver Margherita, <i>Ministro per gli italiani all'estero e l'immigrazione</i> ...	6, 10
Ferrara Giovanni (gruppo comunista-PDS)	5, 7
Franchi Franco (gruppo MSI-destra nazionale)	4, 10
Pazzaglia Alfredo (gruppo MSI-destra nazionale)	5, 6
Spini Valdo, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	6
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Modifiche all'ordinamento del Ministero del tesoro (<i>Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato</i>) (5510)	10
Labriola Silvano, <i>Presidente</i>	10, 11
Franchi Franco (gruppo MSI-destra nazionale)	11
Votazioni nominali:	
Labriola Silvano, <i>Presidente</i>	10, 11

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 16,30.

MARIO FRASSON, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (*È approvato*).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del regolamento, i deputati Amato, Angius, Cappiello e Sarti sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Spini, Brescia, Boniver e Rubbi.

Discussione del disegno di legge: Disposizioni a favore dei cittadini jugoslavi appartenenti alla minoranza italiana (6081).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni a favore dei cittadini jugoslavi appartenenti alla minoranza italiana ».

Riferirò io stesso su questo disegno di legge che reca disposizioni in favore dei cittadini jugoslavi appartenenti alla minoranza italiana che si sono rifugiati in Italia, costretti a lasciare il loro paese a causa degli eventi bellici o della guerra civile in atto, i quali, ai sensi dell'articolo 1, possono chiedere, entro otto giorni dal loro ingresso in Italia, alle competenti autorità il permesso straordinario di soggiorno, fornendo ogni utile elemento in ordine alla loro appartenenza alle relative comunità locali italiane. Seguono ulteriori requisiti e condizioni per tale procedura. È chiaro dunque che fin dall'ar-

ticolo 1 questo provvedimento si pone in deroga ai principi generali sulla immigrazione recati dalla legge n. 39 del 1990.

L'articolo 2 estende a questi soggetti il diritto all'iscrizione nelle liste ordinarie di collocamento della sezione circoscrizionale per l'impiego nel cui territorio abbiano la residenza.

All'articolo 3 si prevedono obblighi per coloro che vogliano esercitare attività nel settore dell'artigianato o del commercio e si provvede al caso in cui questi soggetti debbano sostenere gli esami di abilitazione.

All'articolo 4 vi sono altre norme in materia di requisiti scolastici.

L'articolo 5 pone un termine di decorrenza perché ricorra l'applicabilità del provvedimento ai soggetti cui la legge si riferisce.

L'articolo 6 si occupa delle spese di assistenza sanitaria e in genere provvede alla copertura finanziaria del provvedimento.

L'articolo 7 contiene la clausola di immediata esecutività.

Avverto che le Commissioni competenti hanno espresso i seguenti pareri: la III Commissione: parere favorevole; la V Commissione: parere favorevole con la seguente osservazione: valuti la Commissione di merito se non sia preferibile prevedere che le somme stanziare dal provvedimento vadano ad integrare le dotazioni del fondo sanitario nazionale (su questo aspetto il relatore propone che la Commissione si rimetta al Governo); la VII Commissione: parere favorevole con la seguente raccomandazione: si valuti, con riferimento all'articolo 4, l'opportunità di sostenere l'inserimento dal punto di vista linguistico e psico-sociologico dei

soggetti interessati; la X Commissione: nulla osta all'ulteriore *iter* del disegno di legge; la XI Commissione: parere favorevole; la XII Commissione: parere favorevole con la seguente condizione: che all'articolo 6 sia espressamente indicato che i finanziamenti per le spese di assistenza sanitaria siano trasferiti al fondo sanitario nazionale.

Faccio presente poi che l'onorevole Fronza Crepaz ha presentato due proposte emendative. La prima è diretta a sostituire, all'articolo 5, comma 1, le parole « dal 1° settembre 1991 » con le seguenti « 16 agosto 1991 », poiché l'esodo dei cittadini jugoslavi di minoranza italiana nel nostro paese è iniziato nella seconda metà dello scorso mese di agosto. È chiaro che, se la Commissione dovesse accogliere tale emendamento, non sarebbe possibile approvare il provvedimento perché occorrerebbe inviarlo alla Commissione bilancio per il parere sulla maggiore spesa nascente dal fatto che comunque aumenta la platea dei destinatari del beneficio.

La seconda proposta emendativa consiste in un articolo aggiuntivo e riguarda l'ambito di applicazione del provvedimento e prevede che le persone già residenti nei territori che sono appartenuti alla monarchia austro-ungarica ed emigrate nel territorio jugoslavo prima del 16 luglio 1920 e dei loro discendenti in linea retta sono equiparate ai fini e per gli effetti del progetto di legge in esame agli stranieri di origine italiana o nati nel territorio della Repubblica, in considerazione di quanto disposto dal disegno di legge recante nuove norme in materia di cittadinanza, approvato dal Senato.

Tali proposte emendative ampliano l'ambito dei destinatari e pertanto, potendo determinare maggiori oneri finanziari, dovrebbero essere trasmesse alla Commissione bilancio per il prescritto parere.

Faccio inoltre presente che il Governo ha presentato alcuni emendamenti di natura tecnica, volti ad una migliore formulazione delle disposizioni.

Concludendo, raccomando alla Commissione una rapida approvazione del disegno di legge per la sua estrema urgenza, collegata anche all'approssimarsi della sessione di bilancio alla Camera: qualora non si provvedesse oggi stesso, infatti, l'approvazione del disegno di legge dovrebbe essere rinviata, quanto meno, alla fine dell'anno in corso e potrebbe non essere possibile nel corso della presente legislatura. Ne deriverebbero evidenti disagi per l'azione di Governo a sostegno dei soggetti interessati dal disegno di legge.

Con riferimento alla difficile situazione jugoslava, desidero poi esprimere compiacimento ed apprezzamento al ministro Boniver, per la splendida prova di carattere morale, politico e civile che ha fornito: siamo davvero fieri che un membro del nostro Governo abbia mostrato di essere ad un alto livello come rappresentante dello Stato ed il fatto che si tratti di una donna ci riempie di maggiore soddisfazione, poiché viene compiuto un ulteriore passo verso l'effettiva parità uomo-donna.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

FRANCO FRANCHI. Innanzitutto mi associo all'apprezzamento del presidente per il meritorio e coraggioso operato del ministro Boniver, la cui azione abbiamo seguito attentamente: non possiamo, quindi, nascondere l'orgoglio e la fierezza derivanti dalla dimostrazione di coraggio e di umanità di un membro del nostro Governo, che ha giovato molto all'immagine dell'Italia sul piano internazionale.

Per quanto riguarda il disegno di legge in esame, ci dichiariamo ad esso favorevoli, anche se l'Italia dovrebbe ricordare pure i 300 mila cittadini italiani che furono costretti ad abbandonare la terra jugoslava per andare in giro per il mondo al termine del secondo conflitto mondiale. L'Italia non si ricorda più dell'esistenza di un popolo intero in esilio, che non ebbe subito quello che si prevede con il provvedimento al nostro esame per i cittadini jugoslavi appartenenti alla mi-

noranza italiana. Quelli che andarono via allora, a causa di una guerra crudele come quella in corso, o forse di più, se pensiamo alle foibe, non hanno potuto, infatti, godere di disposizioni come quelle che stiamo per approvare. Cogliamo quindi l'occasione per sollecitare il Governo italiano a ricordarsi di quel popolo in esilio: questo è il momento per farlo! Esprimiamo, comunque, il nostro consenso sul disegno di legge in esame.

SILVIA BARBIERI. Il gruppo comunista-PDS condivide l'apprezzamento per l'operato del ministro Boniver: anche una forza di opposizione, infatti, è lieta per il fatto che lo Stato italiano, attraverso i propri rappresentanti, si adoperi per rilevanti iniziative umanitarie.

GIOVANNI FERRARA. Purtroppo, avviene raramente.

SILVIA BARBIERI. Forse, ma quando avviene ce ne ralleghiamo.

Per quanto concerne il disegno di legge in esame, concordiamo sull'urgenza della sua approvazione; l'eventuale ampliamento della sua portata, pur apprezzabile, potrebbe determinare il rallentamento dell'*iter* parlamentare per i connessi problemi di natura finanziaria e riteniamo pertanto che sia, per il momento, da evitare. Benchè sia legittimo preoccuparsi dei cittadini jugoslavi appartenenti alla minoranza italiana, che si trovano attualmente in una situazione di particolare difficoltà collegata agli eventi bellici, riteniamo tuttavia opportuno approfittare dell'attuale momento di confronto per richiamare un'altra importante questione. Mi riferisco alla necessità di affrontare tempestivamente il problema più generale delle persone provenienti dalle zone coinvolte dagli eventi bellici, le quali chiedono rifugio al nostro paese. Dobbiamo infatti evitare che un'eventuale emergenza (da non escludere, considerato il perdurare della guerra) ci trovi ancora una volta in difficoltà e nella necessità di utilizzare strumenti derogatori alla disciplina generale sulla materia, che sono

stati adottati, per esempio, nella vicenda albanese con risultati discutibili.

Nel dichiarare il nostro consenso sul disegno di legge, sottolineiamo altresì la necessità di precisare meglio quanto dovrebbe discendere dal combinato disposto delle norme in esame con quelle della legge n. 943 e del decreto n. 415 del 1990: il collegamento automatico fra l'iscrizione nelle liste del collocamento ed il diritto all'assistenza sanitaria. Su tale aspetto, non devono esservi dubbi, poiché da un'incertezza applicativa potrebbero derivare pesanti conseguenze con riferimento alle condizioni di accoglienza riservate ai rifugiati. Invitiamo pertanto ad una più specifica precisazione sul punto, che ritengo sia interpretabile nel modo suaccennato in relazione alle norme citate.

Sollecitiamo infine l'urgente predisposizione di strumenti che amplino l'assistenza e le possibilità di ingresso per persone che rientrano non nella categoria dei rifugiati politici in senso stretto, ma in un'altra categoria che non pensavamo potesse presentarsi alle nostre frontiere: quella dei rifugiati di guerra.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, desidero chiarire che il dubbio sollevato dalla collega Barbieri sul necessario collegamento tra iscrizione nelle liste di collocamento e assistenza sanitaria è risolto dal combinato disposto dell'articolo 2, comma 1 e dell'articolo 6, comma 1. Poiché l'articolo 6, comma 1, non distingue tra questi soggetti riguardo all'assistenza sanitaria, è evidente che esiste tale diritto per i soggetti interessati dal provvedimento, come sicuramente il ministro confermerà.

ALFREDO PAZZAGLIA. Signor presidente, a nome del gruppo del MSI-destra nazionale preannuncio il voto favorevole sul disegno di legge in discussione e mi associo agli apprezzamenti sull'operato del ministro Boniver nella sua missione di pace e di solidarietà. Vorremmo però porre al ministro (e lo diciamo in sede di discussione generale, ma presenteremo un

apposito emendamento) il problema, che è politico e che va al di là dell'esigenza dell'assistenza, di facilitare per questi cittadini jugoslavi di lingua italiana dopo il secondo rinnovo del permesso straordinario di soggiorno l'acquisizione della cittadinanza italiana.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

MARGHERITA BONIVER, Ministro per gli italiani all'estero e l'immigrazione. Ringrazio anzitutto per gli apprezzamenti sull'attività che ho svolto, anche se credo che chiunque al mio posto si sarebbe comportato allo stesso modo. Sono molto soddisfatta per il fatto che l'Italia si è mossa con celerità nell'ambito della crisi jugoslava aprendo « corridoi » umanitari che, in collegamento con la nostra ambasciata a Belgrado, continueremo a mantenere aperti anche in altre zone del paese, sperando che nel frattempo non cada anche Dubrovnik, dove la situazione è assolutamente disperata.

Ho ascoltato con molto interesse le osservazioni fatte in questa sede, e condivido tutte le soluzioni proposte dal presidente in qualità di relatore. In merito all'emendamento preannunciato dall'onorevole Pazzaglia, dichiaro di dividerne lo spirito, ma di non poter esprimere su di esso parere favorevole perché il suo accoglimento ci impedirebbe di pervenire ad una rapida approvazione del provvedimento, come mi sembra invece urgente e necessario, tenuto conto di quello che sta accadendo alle frontiere del nostro paese. Comunque, se fosse trasformato in un ordine del giorno, il Governo potrebbe accoglierlo come raccomandazione.

Vorrei rilevare che il disegno di legge, limitato ai cittadini jugoslavi appartenenti alla minoranza italiana, è sollecitato da un modesto numero di persone, poiché i « rifugiati di guerra » (questa è la definizione che più si adatta ai cittadini jugoslavi che l'Italia ha accolto in questi ultimi mesi, nonché a quelli che abbiamo portato con la *San Marco* ieri nel Friuli

Venezia Giulia) hanno l'esigenza non soltanto di sfuggire ai bombardamenti ed ai massacri, ma anche, quando è possibile, di non gravare sulla pubblica carità. Sono infatti persone che hanno una enorme fierezza e il cui unico pensiero è di tornare appena possibile all'interno dei confini del loro paese d'origine.

PRESIDENTE. Avendo constatato che le proposte emendative della collega Fronza Crepez non sono fatte proprie da alcun deputato onde favorire un sollecito iter del provvedimento, visto l'approssimarsi della sessione di bilancio, penso che le questioni con esse poste potranno essere riproposte al Senato.

Chiedo inoltre agli onorevoli Franchi e Pazzaglia, che hanno preannunciato l'emendamento dell'articolo 2, se acconsentano, tenuto anche conto della dichiarazione del ministro, a trasformarlo in un ordine del giorno, anche in considerazione del fatto che la Commissione sarà tra breve chiamata a discutere la materia della cittadinanza.

VALDO SPINI, Sottosegretario di Stato per l'interno. Mi associo alla proposta del presidente.

ALFREDO PAZZAGLIA. Accogliamo la proposta del presidente e trasformiamo l'emendamento preannunciato all'articolo 2 in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

1. I cittadini jugoslavi appartenenti alla minoranza italiana, costretti a lasciare il loro Paese per eventi bellici o per motivi di guerra civile, possono chiedere, entro otto giorni dal loro ingresso in Italia, alle competenti autorità un permesso straordinario di soggiorno, fornendo ogni utile elemento in ordine alla loro appartenenza alle relative comunità locali italiane.

2. Il permesso straordinario di soggiorno è rilasciato con validità non superiore a un anno, previo parere favorevole della commissione di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136. Tale parere si considera favorevole se non espresso entro 30 giorni dalla richiesta della questura. Il parere non è necessario se sulla base degli elementi forniti risulti adeguatamente dimostrata la suddetta appartenenza.

3. Il permesso straordinario di soggiorno è revocato ove risulti emesso in base a documentazioni, certificazioni, dichiarazioni o informazioni false, errate o gravemente incomplete.

(È approvato).

GIOVANNI FERRARA. Vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi su una questione puramente formale. Ritengo opportuno che al comma 1 dell'articolo 1 le parole « in ordine alla » siano sostituite con le seguenti: « volto a dimostrare la », circa l'appartenenza dei cittadini di cui all'articolo 1 alle relative comunità locali italiane.

PRESIDENTE. In tal modo, però, si introduce il concetto di « dimostrazione » che può sollevare alcuni problemi. Propongo allora di formulare il comma 1 dell'articolo 1 prevedendo che le parole « in ordine alla » siano sostituite con le seguenti: « concernenti la ».

GIOVANNI FERRARA. D'accordo, signor presidente.

PRESIDENTE. Presento quindi il seguente emendamento:

All'articolo 1, comma 1, sostituire le parole in ordine alla con le seguenti concernente la.

1. 1.

Pongo in votazione l'emendamento 1. 1.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché all'articolo 2 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 2.

1. I soggetti di cui all'articolo 1, che abbiano ottenuto il permesso straordinario di soggiorno, hanno diritto di essere iscritti nelle liste ordinarie di collocamento della sezione circoscrizionale per l'impiego nel cui territorio abbiano la residenza o dimora indicata nel suddetto permesso o nelle sue modifiche.

2. Perdurando le condizioni di cui all'articolo 1 comma 1, il permesso di soggiorno straordinario è rinnovato alla scadenza.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

1. I soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge, che intendano svolgere un'attività nel settore dell'artigianato o del commercio, debbono ottemperare agli obblighi previsti rispettivamente dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, e dalla legge 11 giugno 1971, n. 426, e sono autorizzati all'esercizio di dette attività prescindendo dalle condizioni di reciprocità. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 10, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 14 agosto 1990, n. 294, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 19 ottobre 1990.

2. I soggetti di cui al comma 1, in possesso di laurea o diploma conseguiti in Italia o che abbiano il riconoscimento legale di analogo titolo conseguito all'estero, possono sostenere gli esami di

abilitazione professionale, in deroga alle disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza italiana per l'esercizio delle relative professioni.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 3, comma 1, dopo le parole presente legge aggiungere le seguenti che abbiano ottenuto il permesso straordinario di soggiorno.

3. 1.

Il Governo.

All'articolo 3, comma 2, dopo le parole abilitazione professionale aggiungere le seguenti e chiedere l'iscrizione agli albi professionali.

3. 2.

Il Governo.

Su tali emendamenti, in qualità di relatore, esprimo parere favorevole, poiché sono diretti ad una più corretta formulazione dell'articolo.

Pongo in votazione l'emendamento 3.1 del Governo, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 3.2 del Governo, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

1. I soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge, che abbiano ottenuto il permesso straordinario di soggiorno, possono conseguire il riconoscimento dei titoli di studio in loro possesso con le

modalità di cui all'articolo 32 della legge 26 dicembre 1981, n. 763.

2. I soggetti di cui all'articolo 1, provenienti da scuola straniera all'estero avente riconoscimento legale secondo l'ordinamento scolastico dello Stato di provenienza, che chiedono l'iscrizione ad una classe della scuola dell'obbligo, sono iscritti, indipendentemente dall'età, alla classe alla quale sono iscritti i cittadini italiani che abbiano frequentato con esito positivo un eguale numero di anni della scuola dell'obbligo. Il carattere legale della scuola estera di provenienza è attestato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana. Il presente comma si applica anche ai cittadini italiani.

3. Ai fini dell'iscrizione a classi di istituti di istruzione secondaria di secondo grado si applica l'articolo 14 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653. Il quarto comma del citato articolo 14, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio di classe delibera, nel caso di cui al terzo comma, sull'accoglimento della domanda e può sottoporre l'aspirante ad un esperimento sulle materie o prove da stabilirsi ».

4. Il riconoscimento dei titoli di istruzione superiore è regolato dalle disposizioni previste dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 4, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. I soggetti di cui al comma 1, provenienti da scuola avente riconoscimento legale secondo l'ordinamento scolastico jugoslavo, che chiedono l'iscrizione ad una classe della scuola dell'obbligo, sono iscritti, indipendentemente dall'età, alla classe in cui si viene iscritti nella scuola italiana dell'obbligo dopo un numero di anni di scolarità corrispondente a quelli frequentati all'estero con esito

positivo. Il carattere legale della scuola di provenienza è attestato dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana. Il presente comma si applica anche ai cittadini italiani che sono costretti a lasciare la Jugoslavia per i motivi previsti all'articolo 1, comma 1.

4. 1.

All'articolo 4, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Ai fini dell'iscrizione a classi di istituti di istruzione secondaria di secondo grado si applica l'articolo 14 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, come modificato da ultimo dal presente comma. Al suddetto articolo 14 sono soppresse le parole: « tale deliberazione, provvisoriamente esecutoria, è soggetta alla ratifica del Ministero, sentito il parere della giunta del Consiglio superiore della pubblica amministrazione sul carattere legale della scuola estera che ha rilasciato il titolo ».

4. 2.

All'articolo 4, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. I soggetti di cui al comma 1 possono presentare la domanda per il riconoscimento dei diplomi e titoli universitari e di istruzione superiore, ai sensi dell'Accordo italo-jugoslavo del 18 febbraio 1983, ratificato con legge 13 dicembre 1984, n. 971, direttamente alle università degli studi e agli Istituti di istruzione superiore italiani, ove esiste un corso di studi corrispondente. La relativa documentazione deve essere vidimata dalle competenti autorità diplomatiche o consolari italiane.

4. 3.

In qualità di relatore, mi dichiaro favorevole agli emendamenti presentati dal Governo.

Pongo in votazione l'emendamento 4.1 del Governo, accettato dal relatore.
(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 4.2 del Governo, accettato dal relatore.
(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 4.3 del Governo, accettato dal relatore.
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4, con le modifiche testé apportate.
(È approvato).

Poiché ai successivi articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne data lettura:

ART. 5.

1. La presente legge si applica nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 1, giunti in Italia a decorrere dal 1° settembre 1991.

2. Per coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge già si trovano in Italia, il termine per la richiesta dal permesso straordinario di soggiorno decorre da tale data.
(È approvato).

ART. 6.

1. Per le spese di assistenza sanitaria derivanti dall'attuazione dell'articolo 2 è autorizzata la spesa di lire 38 milioni per l'anno 1991 e di lire 2.250 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Interventi in favore dei lavoratori immigrati e regolamentazione dell'attività dei girovaghi ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

ART. 7.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Passiamo all'unico ordine del giorno presentato:

« La I Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 6081, concernente disposizioni a favore dei cittadini jugoslavi appartenenti alla minoranza italiana,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative affinché, dopo il secondo rinnovo del permesso straordinario di soggiorno, i cittadini jugoslavi appartenenti alla minoranza italiana costretti a lasciare il loro Paese per eventi bellici e per motivi di guerra civile, possano richiedere, nei modi previsti dalle vigenti leggi, la cittadinanza italiana ».

0/6081/1/I.

Franchi, Pazzaglia.

MARGHERITA BONIVER, *Ministro per gli italiani all'estero e l'immigrazione*. Accolgo l'ordine del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. I presentatori insistono per la votazione ?

FRANCO FRANCHI. No, signor presidente.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato per appello nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sul disegno di legge n. 6081, esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Disposizioni a favore dei cittadini jugoslavi appartenenti alla minoranza italiana » (6081):

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Hanno votato sì	26
Hanno votato no ..	0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Balestracci, Barbera, Barbieri, Bertoli, Binetti, Boniver, Brescia, Cardetti, Chiriano, Ciaffi, Ferrara, Franchi, Frasson, Labriola, Mattarella, Mazzuconi, Novelli, Pacetti, Pazzaglia, Riggio, Rubbi, Soddu, Spini, Strumendo, Vecchiarelli e Zampieri.

Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche all'ordinamento del Ministero del tesoro (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (5510).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche all'ordinamento del Ministero del tesoro », già approvato dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta del 28 febbraio 1991.

Ricordo che lo scorso 6 novembre la Commissione ha approvato senza modifiche gli articoli 1, 2, 3 con l'annessa tabella e 4 del disegno di legge nel testo già approvato dal Senato.

L'onorevole Franchi ha facoltà di parlare per dichiarazione di voto.

FRANCO FRANCHI. Desidero esprimere il mio consenso su quanto affermato dal ministro per la funzione pubblica Gaspari in ordine alla materia affrontata dal disegno di legge in esame. Il ministro ha infatti notato che è stato commesso il grave errore di affidare le singole riforme dei ministeri all'iniziativa degli stessi e non ad un centro unitario di riferimento. Non vi può essere così uniformità nel riordino generale dei ministeri.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
MASSIMO PACETTI

FRANCO FRANCHI. Non è possibile procedere per episodi su problemi di tanta importanza: va sottolineato, peraltro, che esiste un dipartimento della funzione pubblica, benché il ministro Gaspari non abbia effettuato una specifica rivendicazione al riguardo.

Poichè, dunque, vi sono molte incertezze e gli stessi ambienti ministeriali interessati dal provvedimento non mostrano soddisfazione per lo stesso, benché se ne sia discusso da molto tempo, dichiaro il voto contrario del gruppo del MSI-destra nazionale sul disegno di legge n. 5510.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
SILVANO LABRIOLA

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato per appello nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Modifiche all'ordinamento del Ministero del tesoro » *(Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato)* (5510):

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Hanno votato sì	24
Hanno votato no ..	2

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Balestracci, Barbera, Barbieri, Bertoli, Binetti, Boniver, Brescia, Cardetti, Chiriano, Ciaffi, Ferrara, Frasson, Labriola, Mattarella, Mazzuconi, Novelli, Pacetti, Riggio, Rubbi, Soddu, Spini, Strumendo, Vecchiarelli e Zampieri.

Hanno votato no:

Franchi e Pazzaglia.

La seduta termina alle 17,10.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia il 10 dicembre 1991.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO